Comune di San Valentino Torio
(Provincia di Salerno)

SAN VALENTINO TORIO
PIANO URBANISTICO COMUNALE

(LR 16/2004 - Reg. Regionale 5/2011)

COMPONENTE STRUTTURALE QUADRO CONOSCITIVO TERRITORIALE E VINCOLI		Tavola **CS.04**
Il Parco Regionale del Fiume Sarno	LUGLIO 2018	SCALA 1:5.000

Sindaco:	ing. Michele Strianese
Assessore all'Urbanistica:	ing. Michele Strianese
RUP:	ing. Giancarlo Migliaro
Progettista:	ing. Giovanni Pellegrino
Assistenza tecnico-specialistica ed elaborazioni cartografiche:	ing. Adele Stanzione
Studio agronomico:	Dott. Agr. Rossella Robusto
Studio geologico:	Dott. Geol. Carmine Manganiello
Zonizzazione acustica:	Arch. Antonia Iride
Valutazione Ambientale Strategica (Rapporto Ambientale):	Arch. Valentina Tallercio Arch. Carlo Velardo

LEGENDA — **SCALA 1:5.000**

Confini comunali

Parco Regionale del "Fiume Sarno"

(Legge Regionale 1 Settembre 1993 n. 33)
(Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 15A)-(Art. 34 L.R. n. 18/2000)

Zona A - Area di Riserva Integrale

L'ambiente naturale è tutelato nella sua integrità ecologica ed ambientale con la stretta osservanza dei vincoli già previsti dalle leggi vigenti.
Nella zona "A" vigono le seguenti norme:
- *è vietata*
- *la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua;*
- *la raccolta delle singolarità geologiche, paleontologiche, o mineralogiche e dei reperti archeologici, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco.*

In tale area sono consentite e vengono favorite, le utilizzazioni e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, secondo gli usi tradizionali.
E' vietata l'alterazione dell'andamento naturale del terreno e delle sistemazioni idrauliche agrarie esistenti.
E' consentito il taglio dei boschi secondo le seguenti prescrizioni:
- *è vietato l'impianto di serre di qualsiasi tipo e dimensione;*
- *è vietata l'introduzione di coltivazioni escluse ed estranee alle tradizioni agrarie locali;*
- *è vietata la sostituzione di colture arboree con colture erbacee.*

E' consentito il taglio dei boschi se contemplati in Piani di assestamento vigenti. In caso di assenza di Piano di assestamento o di Piano scaduto, il taglio dei boschi è soggetto a quanto previsto dalla Legge Regionale 11/96 e successive modificazioni. L'Ente Parco, in fase di autorizzazione, di prescrivere il rilascio di un numero di matricine da quanto normalmente rilasciato, per favorire l'evoluzione naturale in area Parco.
Sono consentiti gli interventi di ingegneria naturalistica volti alla salvaguardia ed alla manutenzione del territorio.

Zona B - Area di Riserva Generale

Nella zona "B" vigono le seguenti norme:
Attività sportive. E' vietato lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore di qualsiasi genere;
Protezione della fauna. In tale area è vietata:
- *l'introduzione di nuove specie animali e vegetali estranee all'ambiente naturale, fatti salvi gli interventi connessi alla normale conduzione delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali;*
- *la pesca negli specchi e nei corsi d'acqua, fatta salva quella con singola canna nel rispetto delle specie e dei tempi stabiliti dai calendari annuali.*

Protezione della flora ed attività agronomiche e silvo-pastorali.
Sono ammesse e regolamentate, secondo gli usi tradizionali, le attività agro-silvo-pastorali, artigianali, turistiche e ricreative finalizzate ad un corretto utilizzo del Parco.
Sono consentiti gli interventi previsti nei piani di assetto forestale, diretti alla conservazione, alla tutela ed al ripristino della flora e della fauna.
Sono consentite le attività agricole con impianti arborei e frutticoli esistenti nelle zone vocate, consentendone l'ampliamento compatibilmente con la tutela del paesaggio;
In tale area sono consentite e vengono favorite:
- *rimboschimenti con essenze autoctone, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole;*
- *la costruzione di piccole dighe, briglie, vasche di accumulo di difesa forestale e di regimazione e sistemazione di corsi d'acqua, sistemazione delle pendici, di conservazione del suolo con talweg naturali;*
- *trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto e l'impianto ex novo di castagneti da frutto compatibilmente con la tutela del paesaggio. Fermo restando le prescrizioni di cui alle norme generali della zona è consentito il taglio colturale e produttivo.*

Circolazione. E' consentita la circolazione, fuori dei percorsi stradali, dei veicoli a motore per i mezzi necessari allo scavo, al restauro ed alla sistemazione delle strutture archeologiche e per i mezzi necessari alle normali attività agricole di sorveglianza e soccorso.
Infrastrutture impiantistiche. E' consentita la posa di cavi e tubazioni interrati per reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le cabine elettriche interrate e i relativi volumi tecnici emergenti dal piano di campagna, nonché la costruzione di linee elettriche aeree di trasformazione elettrica; tutti gli interventi che comunque non interessano l'aspetto esterno dell'edificio; piccoli serbatoi per uso idropotabile, adeguamento di impianti tecnici alle norme di sicurezza; opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
Uso del suolo. Sono consentiti:
- *interventi volti alla conservazione ed alla ricostituzione del verde nonché delle zone boscate secondo l'applicazione di principi fitosociologici;*
- *la realizzazione di parcheggi;*
- *interventi di risanamento e restauro ambientale per l'eliminazione di strutture e di infrastrutture in contrasto con l'ambiente, di cartelloni pubblicitari e di altri detrattori ambientali;*
- *interventi di sistemazione ed adeguamento della viabilità pedonale e carrabile;*
- *realizzazione di piste ciclabili utilizzando percorsi esistenti.*

Edilizia. Sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. E' consentito l'adeguamento igienico e funzionale degli edifici esistenti fino al raggiungimento degli indici fondiari stabiliti al punto 1.6 del Titolo II (Direttive e parametri di pianificazione) dell'allegato alla L.R. 14/82 e precisamente:
- *aree boschive, pascolive ed incolte: 0,003 mc/mq;*
- *aree seminative ed a frutteto: 0,03 mc/mq;*
- *aree ad uso produttivo per l'esclusiva attività zootecnica: 0,06 mc/mq;*
- *aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione intensiva intensiva: 0,06 mc/mq.*

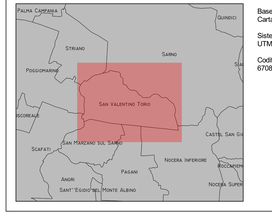
La attrezzature e le pertinenze possono essere incrementate entro il limite massimo del 20% dei volumi esistenti a cui destinati.
Le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale. E' consentita, in zona B, la utilizzazione e le attività produttive di tipo agro-silvo-pastorale, ivi compresa la realizzazione di piccole strutture strettamente connesse alle attività agricole ed alla conservazione di prodotti tipici locali. Le strutture da realizzare non possono superare le dimensioni di mt. 5x6 per assicata e mt. 4x4 per altri usi e non possono essere contigue; comunque in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Sono inoltre consentite, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente, nuove attività artigianali, nonché agrituristiche ricettive, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali, previa apposita autorizzazione autorizzazione della Giunta Regionale che deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione.
In tali area sono consentite e vengono favorite e sviluppate le attività agrituristiche e artigianali, purché compatibili con l'equilibrio ambientale e con la capacità di carico dei sistemi naturali, tramite il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia da effettuarsi secondo le prescrizioni generali.
E' consentito l'ampliamento del patrimonio edilizio esistente entro il massimo del 17% per l'adeguamento igienico, con esclusione degli immobili di valore storico-artistico ed ambientale-paesistico.
E' consentita la ricnizione della proprietà private salvaguardando il paisaggio della fauna minore; è consentita la continuazione di esercizi dei campeggi organizzati già esistenti nelle aree destinate a tale scopo ed opportunamente attrezzate.

Zona C - Area di Riserva Controllata

L'area comprende gli insediamenti antichi, isolati ed accentrati, di interesse storico ed ambientale integrati o non con gli insediamenti di recente realizzazione.
Tutela del patrimonio edilizio e disciplina edilizia. Su tutto il territorio del Parco ricadente in zona "C" sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate (ex leggi 1431/62, 219/81, 363/84 e successive modificazioni ed integrazioni) e quelle sulla ricostruzione conseguente a calamità naturali.
I Piani strumenti urbanistici, ad ogni livello, dovranno rendere compatibili le loro previsioni con le generali esigenze di tutela prostate dalla istituzione del Parco; in tal senso orientando le proprie prescrizioni (sia sul patrimonio edilizio esistente, sia per quello di nuovo impianto, sia per gli interventi pubblici che per quelli privati) alla salvaguardia e valorizzazione ambientale. Gli insediamenti di edilizia minore, rurale, sparsa, dei centri storici devono essere recuperati nel rispetto delle tipologia tradizionali, per la promozione delle attività economiche dalle collettività locali in stretta armonia e coesistenza con le attività del Parco in conformità ai disposti della Legge Regionale di attuazione della Legge n. 179/92.

(*) NOTA: i dati e le elaborazioni derivano:
PTR Regione Campania - 2008.
BURC - N. speciale del 27 Maggio 2004.

Quadro di Unione - Scala 1:100.000



Base cartografica:
Carta Tecnica Regionale

Sistema di riferimento:
UTM/ETRF2000

Codifica EPSG:
6708

